



ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO EX ART. 82, COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017.

Repertorio n. 235.532

Raccolta n. 25.409

REPUBBLICA ITALIANA

MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

Il ventitrè novembre duemilaventitrè, in Trento e nel mio studio alla via Grazioli n. 73, alle ore dieci e trenta.

23.11.2023

Avanti me, dott. **Andrea CIMINO**, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, residente in Trento con studio alla Via Grazioli n. 73,

SI E' RIUNITO

il consiglio di amministrazione della fondazione riconosciuta denominata:

"FONDAZIONE METALSISTEM ONLUS"

con sede in Rovereto (Trento), alla via Fontana n. 7, codice fiscale 94027580227, iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche Private della Provincia Autonoma di Trento al n. 2004/6182, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche dello statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore e assunzione delle caratteristiche di Ente Filantropico;
- trasferimento sede;
- delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

- **BRIOSI Antonello**, nato a Riva del Garda (Trento) il 17 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della fondazione.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale.

Aderendo io Notaio, do atto che assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dello statuto, il costituito, il quale:

CONSTATATO

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata in prima convocazione, per questo giorno, luogo e ora;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di:
 - sé medesimo, Presidente;
 - Previdi Caterina Maria, nata a Rovereto (Trento) il 24 giugno 1987;
 - Slaifer Loris, nato a Rovereto (Trento) l'undici giugno 1967;
 - Roncati Fabio, nato a Riva del Garda (Trento) il 9 agosto 1967;
 - Francesconi Sergio, nato a Rovereto (Trento) il 28

REGISTRATO A TRENTO

il 19 dicembre 2023

n. 29994 serie 1T

febbraio 1955;

- Briosi Mirco, nato a Rovereto (Trento) il 4 maggio 1985;
- che è altresì presente il revisore Mellarini Alessandro, nato a Merano (Bolzano) il 13 agosto 1956;
- che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti,

DICHIARA

l'adunanza validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il presidente illustra ai componenti del Consiglio di amministrazione l'opportunità di adeguare lo statuto della fondazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017; a tal fine propone di abrogare lo statuto vigente e di approvare il nuovo statuto, di cui dà lettura ai presenti.

Il presidente, a riguardo, precisa come la fondazione assumerebbe le caratteristiche di ente filantropico di cui agli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

Il presidente dichiara inoltre che il patrimonio della fondazione è attualmente pari ad Euro 311.130,27 (trecentoundicimilacentotrenta virgola ventisette), come risulta dalla perizia, redatta e giurata a norma di legge, aggiornata alla data del 31 ottobre 2023.

Detto patrimonio è idoneo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 2017 n. 117, al mantenimento della personalità giuridica.

Il presidente, a riguardo, illustra pertanto la necessità di nominare, ai sensi dell'art. 30 del predetto D.Lgs. 2017 n. 117, un organo di controllo monocratico, e a tal fine:

- dichiara che, ai fini degli adeguamenti statutari, il revisore Mellarini Alessandro, nato a Merano (Bolzano) il 13 agosto 1956, ha già prestato le proprie dimissioni con atto di data odierna, acquisito agli atti della fondazione;
- propone di nominare il medesimo Mellarini Alessandro, nato a Merano (Bolzano) il 13 agosto 1956, domiciliato in Trento alla via del Brennero n. 43, presso lo Studio Mellarini & Associati, dottore commercialista, revisore legale dei conti, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al numero 94 Sez. A, di cui al Decreto Ministeriale del 21 aprile 1995, provincia di Trento, quale titolare della carica di organo di controllo monocratico.

Il presidente illustra inoltre come sarebbe opportuno il trasferimento della sede dall'attuale a: Rovereto (Trento), alla via del Garda n. 26.

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

VOTAZIONE

Il Consiglio di amministrazione della fondazione riconosciuta **"FONDAZIONE METALSISTEM ONLUS"**, per alzata di

mano, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal presidente e

UDITA

la proposta del medesimo presidente

DELIBERA

- di abrogare lo statuto vigente e di approvare il nuovo statuto, che si allega sotto la lettera "**A**", assumendo le caratteristiche di ente filantropico di cui agli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017;
- di nominare il dottor Mellarini Alessandro quale titolare della carica di Organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- di confermare in carica l'attuale Consiglio di amministrazione;
- di trasferire la sede in Rovereto (Trento), alla via del Garda n. 26;
- di attribuire al presidente il potere di apportare allo statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità per ottenere l'iscrizione al RUNTS e ad all'esecuzione di quanto deliberato.

Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto sono a carico della fondazione.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, in parte scritto da me su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici.

F.to BRIOSI Antonello

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

Allegato "A" al rep.n. 235.532/25.409 di data 23.11.2023
STATUTO della FONDAZIONE METALSISTEM ENTE FILANTROPICO

Articolo 1)

È costituita per iniziativa di Antonello BRIOSI una fondazione denominata:

"FONDAZIONE METALSISTEM ENTE FILANTROPICO".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la locuzione "Ente Filantropico" dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione della Fondazione diventerà quindi "Fondazione Metalsistem Ente Filantropico". A decorrere dall'eventuale cancellazione dal RUNTS, la locuzione "Ente filantropico" dovrà essere eliminata dalla denominazione sociale. Dalla cancellazione la denominazione della fondazione diventerà "Fondazione Metalsistem.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

La fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e dal Codice Civile, nonché ogni da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

Articolo 2)

La Fondazione ha sede in Rovereto (Trento), alla via del Garda n. 26.

La Fondazione potrà avere altre sedi secondarie, in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti.

Articolo 3)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Nel perseguimento delle predette finalità la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare la Fondazione persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre:

-- iniziative educative e di inclusione sociale, scolastica e sportiva, quali quelle di istruzione e formazione, nei confronti ed a beneficio di persone disagiate e/o svantaggiate, per diversità, per condizioni economiche, fisiche e ambientali, meritevoli di assecondare le proprie capacità e volontà di apprendimento e sviluppare le proprie potenzialità, anche nello sport;

-- iniziative umanitarie a fronte di catastrofi naturali o provocate dall'uomo con la fornitura di sostegno materiale e logistico, di solidarietà e di assistenza sociale nei confronti e a beneficio di persone svantaggiate per condizione economica, sociale e di condizione ambientale, anche bisognose di protezione sociale;

-- iniziative sanitarie, mediche ed infermieristiche, cura ed assistenza delle persone, giovani ed anziane, malate o cagionevoli di salute, nonché assistenza finanziaria ad enti, fondazioni ed organizzazioni che perseguono tali finalità, anche con scopi di prevenzione, vaccinazione, etc. Dette attività saranno svolte tramite l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nei predetti ambiti.

Per il perseguimento di tali scopi la Fondazione potrà operare sia in Italia che all'estero, sia direttamente, sia appoggiando l'azione di enti o persone fisiche o giuridiche, aventi il medesimo fine e scopo.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle innanzi menzionate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, nel rispetto dei criteri e limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4)

La fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 5)

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, nonché da tutti i beni in ogni modo acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, del valore attualmente pari ad Euro 311.130,27 (trecentoundicimilacentotrenta virgola ventisette), comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Confluiranno nel patrimonio della Fondazione, se ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti beni:

- somme di denaro conferite da enti, anche pubblici, o da privati, a titolo di liberalità o di contributo ed accettate dal Consiglio di Amministrazione;

- beni immobili e mobili, oggetto di donazione, eredità o legato, accettati dal Consiglio di Amministrazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,

l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6)

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

A norma dell'art. 8 del Codice del terzo settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) ed h);

-- acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

-- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

di cui all'articolo 5;

-- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite sarà di volta in volta aggiornato rimando al relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Qualora si rendita opportuno il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, che potrà essere reso noto sul proprio sito internet;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno dei progetti benefici della fondazione, le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Articolo 7)

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 8)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri nominati secondo quanto indicato:

- per il primo Consiglio di Amministrazione, dal Fondatore

in sede di atto notarile di costituzione;

- per ogni Consiglio di Amministrazione successivo, dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Fondatore, al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione, può nominare uno o più membri a vita, con facoltà da parte del Consigliere così nominato di nominare il suo successore a vita il quale a sua volta potrà nominare il suo successore a vita e così via.

Articolo 9)

Tutti i componenti non a vita del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal presente statuto, restano in carica cinque anni (salvo decesso, permanente impedimento o dimissioni) e possono essere riconfermati.

Articolo 10)

Alla scadenza del primo Consiglio e del successivo, i Consiglieri non a vita sono nominati per cooptazione, ed a maggioranza assoluta, dal Consiglio uscente.

Articolo 11)

Per perpetuare la volontà e l'opera del Fondatore, questi e l'altro o gli altri consiglieri a vita potranno nominare il loro successore, il quale subentrerà nella carica, anch'essa a vita, entro trenta giorni dalle eventuali dimissioni e/o decesso, e/o permanente impedimento del suddetto consigliere a vita.

Tale facoltà potrà essere esercitata all'atto della costituzione della Fondazione o successivamente, purché la dichiarazione di nomina sia depositata, anche in modo irrituale, ma per iscritto, presso lo studio di un notaio.

Il mancato esercizio di tale facoltà, comporterà il definitivo venir meno della figura del consigliere a vita.

I consiglieri non a vita, saranno nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio uscente, che provvederà in tal modo per ogni altra ipotesi di sostituzione o mancata designazione di ogni altro consigliere.

In ogni caso di cooptazione di uno o più consiglieri, i membri così nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio che ha provveduto alla loro nomina.

Articolo 12)

Le cariche di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, nel rispetto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente viene designato dal Fondatore al momento della nomina del primo Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri a vita e durerà in carica cinque anni.

Successivamente sarà designato a maggioranza dai membri del Consiglio tra i Consiglieri a vita, qualora ve ne siano.

Articolo 13)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione

con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, procuratori speciale per determinati atti o categorie di atti determinandone le attribuzioni.

Nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione sono da ricomprendere i poteri per:

- attivare o risolvere contratti di lavoro dipendente o rapporti con professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
- acquistare beni mobili e servizi di terzi, senza limitazione alcuna.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal segretario generale, da esso nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplorazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato; se il Vice Presidente non viene nominato, dette funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per età.

Articolo 14)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri, nessuno escluso o eccettuato, per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre:

- a) di nominare l'eventuale Vice presidente attribuendo se del caso allo stesso, gli opportuni poteri, oltre a quelli ad esso spettanti ai sensi dell'Art. 13;
- b) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto (ivi compresa la facoltà di trasferire la sede), su proposta del Presidente;
- c) di deliberare l'eventuale estinzione dell'ente;
- d) di approvare, ove previsto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro, al bilancio consuntivo viene allegata la relazione

sulla missione, il tutto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13 del Codice del terzo settore.

Nel bilancio sociale saranno contenuti l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

e) di approvare eventuali regolamenti interni;

f) di nominare l'Organo di Controllo e, ove necessario, il revisore;

g) di deliberare su ogni altro argomento posto alla sua attenzione e di rilasciare procure speciali a terzi per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 15)

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il luogo il giorno e l'ora di una prima e di una seconda convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

La prima è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. La seconda qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle adunanze del Consiglio è possibile l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Articolo 16)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina.

I verbali dovranno essere sottoscritti da tutti i consiglieri presenti e dal segretario generale, se nominato.

Articolo 17)

Il Segretario generale è eventualmente nominato dal Presidente. Esso potrà essere scelto anche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di

amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo. Funge da Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18)

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di controllo.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo possono devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Ai componenti dell'organo di controllo è corrisposto un

compenso fissato dal Consiglio nei limiti della Tariffa professionale.

Art. 13) IL Revisore Dei Conti

Il revisore dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

Il Revisore dei Conti è scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte della relazione consuntiva e di budget, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa, esercita un controllo di legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Allo stesso ove rinunci è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della Tariffa professionale.

Articolo 19)

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato per voto unanime del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20)

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 21)

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dello scopo della fondazione.

Durante la vita della fondazione non si potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o il fondo di dotazione.

Articolo 22)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono,

in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e dal Codice Civile, nonché ogni da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

F.to BRIOSI Antonello

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Trento, via Grazioli n. 73, diciassette aprile
duemilaventiquattro (TN 17.04.2024)